

Capo 3°

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di numero cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Sono membri del Consiglio:

- il Presidente nominato dal consiglio pastorale della Parrocchia Maria Vergine Assunta, da concordarsi con il Sindaco.
- il Parroco pro tempore della Parrocchia Maria Vergine Assunta o suo delegato nominato dalla Curia Vescovile competente per territorio quale membro di diritto.
- due membri nominati dal Sindaco, di cui almeno uno con competenza nel settore dell'attività didattica infantile
- un membro nominato dal consiglio pastorale della Parrocchia Maria Vergine Assunta.

L'incarico di Amministratore dell'Ente è incompatibile con la carica di Amministratore Comunale di Busca.

I membri nominati devono essere residenti nel Comune di Busca e non percepiscono alcun compenso per la loro attività, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di perdita della carica per qualsiasi motivo, il membro nuovo nominato resterà in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le riunioni ordinarie avranno luogo almeno una volta l'anno entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio.

Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dello stesso ne fa le veci il Vice Presidente ed in sua assenza il Consigliere più anziano di età.

Le convocazioni, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare, sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso scritto da recapitarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d'urgenza il preavviso potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore anche telefonicamente, a mezzo fax o mail.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre riunioni consecutive alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e la loro sostituzione è disposta dal soggetto che li aveva nominati.

